

REGOLAMENTO PER INTERVENTI FINANZIARI

NEI SETTORI DELLA CULTURA - DEL TURISMO DEL SOCIALE E DELLO SPORT

T I T O L O I

FINALITA' - CRITERI E MODALITA DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

ART. 1 – FINALITA'

L'Amministrazione Comunale intende promuovere e favorire lo sviluppo, la tutela, la valorizzazione delle iniziative promosse e realizzate nel territorio comunale da soggetti privati, Associazioni ed Enti operanti nei settori della Cultura, del Turismo del Sociale e dello Sport, così come sancito dall'art. 48 dello Statuto Comunale.

ART. 2 - STRUMENTI

L'Amministrazione Comunale, per raggiungere le finalità, di cui all'art. 1, provvede annualmente ad inserire nel bilancio di previsione i fondi necessari; inoltre può fornire, quando richiesto e ritenuto ammissibile, ogni altro supporto tecnico-logistico per la realizzazione e il successo delle iniziative programmate, il tutto nei limiti delle proprie possibilità e disponibilità.

ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

Per l'accettazione delle richieste e la determinazione dei relativi oneri di partecipazione, l'Amministrazione Comunale darà preferenza alle richieste presentate da:

- Associazioni locali (purché iscritti nell'Albo Comunale);
- Organizzazioni di volontariato, quali "ONLUS di diritto"
- Associazioni qualificate come ONLUS; (purché iscritte nel Registro Regionale)

i cui progetti rivestano particolare valenza sociale, ambientale, culturale, turistico e sportivo.

A manifestazione avvenuta o a progetto realizzato, i soggetti ammessi al finanziamento dovranno, inoltre presentare al Comune:

- relazione dettagliata sull'iniziativa nel suo complesso;
- rendiconto economico, debitamente documentato.

Gli uffici comunali preposti hanno facoltà di controllare in qualsiasi momento se, sotto il profilo

tecnico-amministrativo, la somma erogata sia stata effettivamente utilizzata in conformità a quanto dichiarato e se i risultati dell'iniziativa corrispondono a quanto indicato nella relazione illustrativa.

I progetti destinati alle scuole dovranno essere presentati direttamente alle Direzioni Didattiche o ai Consigli di Istituto che opereranno autonomamente la scelta, il finanziamento e le modalità di realizzazione e concorderanno con l'Amministrazione Comunale eventuali richieste di contributo. Tali richieste, accompagnate dai progetti sottoposti a finanziamento, dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il 30 giugno ed essere valutate non più tardi del 30 settembre cioè all'inizio dell'anno scolastico interessato.

ART. 5 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'Amministrazione Comunale, su proposta degli Assessori competenti che potranno assumere iniziative di coordinamento, esaminate le richieste e avendole ritenute ammissibili, provvede entro il 15 Aprile di ciascun anno a redigere il piano degli interventi, secondo i criteri di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente Regolamento e sulla base dell'effettiva disponibilità di Bilancio.

L'accettazione o meno delle domande di finanziamento dovrà essere comunicata per iscritto al richiedente in tempi utili.

Il piano, previa acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente per materia, sarà approvato con deliberazione della Giunta Comunale entro il 31 maggio.

I contributi assegnati a ciascun soggetto saranno erogati in due tempi:

- il 70% del contributo a titolo di acconto all'atto della deliberazione;
- il 30% a saldo ad avvenuta manifestazione dopo la presentazione al Comune della relazione illustrativa e del rendiconto economico, corredato dalle relative pezze giustificative.

L'intervento finanziario del Comune non potrà comunque, mai essere d'importo superiore alle spese effettivamente sostenute dal richiedente per la realizzazione dell'iniziativa programmata.

Le iniziative, le manifestazioni o gli spettacoli, ammessi al finanziamento s'intendono a tutti gli effetti, patrocinati dal Comune.

È ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

ART. 9 - PUBBLICITÀ DELLE MANIFESTAZIONI AMMESSE ALL'INTERVENTO

FINANZIARIO DEL COMUNE

Tutta la pubblicità effettuata dai soggetti di cui all'art. 1 del presente regolamento, relativa a iniziative, manifestazioni e spettacoli ammessi all'intervento finanziario del Comune, deve essere concordato preventivamente con l'Assessorato competente e le bozze visionate e vistate dall'Assessore prima di autorizzarne la stampa e la diffusione.

NORME PER L'ISCRIZIONE E L'AGGIORNAMENTO ALL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 4 - ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione all'Albo è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.

La domanda può essere respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 2, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, la quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo art. 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo.

Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano espressamente con dichiarazione autocertificata, le associazioni di volontariato iscritte all'apposito registro della Regione Piemonte, nonché quelle iscritte in ulteriori registri previsti da leggi regionali nell'ambito delle finalità di cui al presente regolamento.

Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dallo stesso o di reiezione della domanda di iscrizione viene notificato al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

L'iscrizione all'Albo non determina particolari diritti per le Associazioni iscritte.

ART. 5 - AGGIORNAMENTO DELL'ALBO

Periodicamente l'Amministrazione può disporre, dandone comunicazione a tutte le Associazioni iscritte, l'aggiornamento dell'Albo ovvero richiedere l'aggiornamento o ulteriori integrazioni dei dati informativi di cui all'art. 3.

Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 giorni